

ARCIDIOECESI DI OTRANTO
CARITAS IDRUNTINA

Sportello Immigrati e Richiedenti Asilo

FORMULARIO ESPLICATO del D.Lgs. 30/2007 sul diritto di soggiorno dei cittadini comunitari

aggiornato al 20 agosto 2007

(in appendice il testo di legge, le circolari e altre utilità)

*a cura dell'avv.
Tommaso Salvatore*

Caritas Idruntina
Sportello Immigrati e Richiedenti Asilo

Maglie (Le) Via C. Battisti, 5 – tel/fax 0836/484676
Poggiardo (Le) Via D. De Angelis, 23 – tel/fax 0836/904692

e-mail sportellocaritas@alice.it

L'utilizzo della presente opera è consentito esclusivamente per uso interno delle Caritas.
Si ringrazia per la collaborazione l'Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana.

PRESENTAZIONE

Sebbene siano passati poco più di quattro mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, relativo alla nuova disciplina sul diritto di ingresso e soggiorno in Italia dei cittadini comunitari e dei loro familiari, si è ritenuto utile realizzare il presente formulario come strumento di ausilio per tutti gli operatori degli sportelli legali Caritas.

Le formule presenti riguardano sia le richieste di iscrizione anagrafica e di rilascio del relativo attestato, che quelle relative alla carta di soggiorno per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari. Ogni formula, inoltre, è corredata di note esplicative che consentono di compilare le richieste nel modo più completo possibile.

In appendice sono allegati il testo di legge, le circolari più interessanti ed altre utilità in modo da avere in uno tutto l'occorrente.

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti per elaborare in breve tempo uno strumento valido, il formulario potrebbe essere incompleto o presentare errori.

Per questi motivi, nella convinzione che la collaborazione tra le varie Caritas d'Italia possa consentire di offrire un servizio migliore agli immigrati che a loro si rivolgono, si invitano tutti gli operatori del settore a segnalare osservazioni, errori, suggerimenti e prassi all'indirizzo e-mail dello Sportello Immigrati di Caritas Idruntina (sportellocaritas@alice.it) al fine di un aggiornamento costante.

Si fa presente, comunque, che l'utilizzo del formulario non può prescindere da uno studio adeguato della normativa in questione.

Tommaso Salvatore

INDICE SOMMARIO

Richiesta dell'attestato di soggiorno.....	5
Richiesta dell'attestato di soggiorno permanente.....	26
Richiesta del titolo di soggiorno per familiari stranieri di cittadini comunitari.....	34
Richiesta della carta di soggiorno permanente per familiari stranieri di cittadini comunitari.....	41
Richiesta di iscrizione anagrafica del familiare straniero di cittadino comunitario.....	46

Appendice

Il Decreto Legislativo 30/2007.....	52
Le circolari.....	59
Legalizzazione e traduzione di documenti.....	71

RICHIESTA DELL'ATTESTATO DI SOGGIORNO

*All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)*

**Richiesta di rilascio¹ di attestazione del diritto di soggiorno per i cittadini comunitari²
(già iscritti all'anagrafe, senza aver richiesto la carta di soggiorno)
ex artt. 2, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
e della circolare n. 45/2007 del Ministero dell'Interno.**

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., residente in Italia a ... (prov. ...) via ... n. ..., C.F. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto³ n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ...

PREMESSO

- che, sulla base della circolare n. 38/2006 del Ministero dell'Interno, veniva iscritto/a nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di ... (prov. ...) senza presentare la carta di soggiorno per cittadini comunitari perché mai richiesta;
- che successivamente all'iscrizione anagrafica mutava la disciplina normativa riguardante il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari, per cui il D.Lgs. 30/2007 abrogava il DPR n. 1656/1965, il DPR n. 53/2002 e il D.P.R. n. 54/2002;
- che a seguito di tali modifiche e per espressa previsione della circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007 le Questure non possono più rilasciare la carta di soggiorno successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007, ossia l'11 aprile 2007;
- che il/la sottoscritto/a non potendo più avere la carta di soggiorno né essendogli/le stata rilasciata l'attestazione di soggiorno ex artt. 7 e 9 D.Lgs. 30/2007 si trova sprovvisto/a di un documento che possa giustificare la sua presenza sul territorio italiano pur avendone il diritto;
- che il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 45 dell'8 agosto 2007 ha previsto, comunque, la possibilità per i Comuni di rilasciare l'attestato suddetto anche a chi si sia iscritto all'anagrafe prima dell'11 aprile 2007 senza aver richiesto la carta di soggiorno, previa integrazione della precedente iscrizione anagrafica con la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007;

¹ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

² Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

³ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E. Documento valido è anche la carta di identità italiana, nel caso in cui sia stata già rilasciata.

Tanto premesso, il/la sig. ...

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune il rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007.

A tal fine allega alla presente richiesta⁴:

- a) fotocopia documento d'identità;
- b) ...⁵

..., lì ...

Firma

⁴ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

⁵ I documenti da allegare saranno diversi a seconda del motivo del soggiorno secondo quanto previsto dall'art. 7 D.Lgs. 30/2007 e dalle circolari n. 19/2007 e n. 45/2007 del Ministero dell'Interno.

*All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)*

**Richiesta di rilascio⁶ di attestazione del diritto di soggiorno per i cittadini comunitari⁷
(già iscritti all'anagrafe con il cedolino di richiesta della carta di soggiorno)
ex artt. 2, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
e della circolare n. 45/2007 del Ministero dell'Interno.**

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., residente in Italia a ... (prov. ...) via ... n. ..., C.F. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto⁸ n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ...,

PREMESSO

- che in data ... richiedeva la carta di soggiorno per cittadini comunitari presso la Questura di ...;
- che di seguito, in base alla circolare 38/2006 del Ministero dell'Interno, veniva iscritto/a nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di ... (prov. ...) sulla base della disciplina e della prassi vigente al momento per i cittadini comunitari, depositando tra i vari documenti anche la ricevuta della richiesta di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura;
- che successivamente alla richiesta di carta di soggiorno e all'iscrizione anagrafica mutava la disciplina normativa riguardante il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari, per cui il D.Lgs. 30/2007 abrogava il DPR n. 1656/1965, il DPR n. 53/2002 e il D.P.R. n. 54/2002;
- che a seguito di tali modifiche e per espressa previsione della circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007 le Questure non possono più rilasciare la carta di soggiorno successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007, ossia l'11 aprile 2007, nemmeno per quelle richieste presentate prima di tale data;
- che il/la sottoscritto/a non potendo più avere la carta di soggiorno né essendogli/le stata rilasciata l'attestazione di soggiorno ex artt. 7 e 9 D.Lgs. 30/2007 si trova sprovvisto/a di un documento che possa giustificare la sua presenza sul territorio italiano pur avendone il diritto;
- che il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 45 dell'8 agosto 2007 ha previsto, comunque, la possibilità per i Comuni di rilasciare l'attestato suddetto anche a chi si sia iscritto all'anagrafe prima

⁶ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

⁷ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

⁸ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E. Documento valido è anche la carta di identità italiana, nel caso in cui sia stata già rilasciata.

dell'11 aprile 2007 con il solo cedolino della richiesta della carta di soggiorno, previa integrazione della precedente iscrizione anagrafica con l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007.

Tanto premesso, il/la sig. ...

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune il rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007.

A tal fine:

- *consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso, nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,*
- *nonché consapevole della possibilità che siano eseguiti controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato così come previsto dalla normativa vigente,*

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/2007 ai fini del soggiorno in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007 si consegna a questo ufficio l'originale della ricevuta della richiesta della carta di soggiorno⁹.

..., lì ...

Firma

⁹ Così come prescritto dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno, la ricevuta relativa alla richiesta della carta di soggiorno dovrà essere ritirata dall'ufficio anagrafe all'atto della domanda di iscrizione anagrafica e consegnata successivamente alla Questura che l'ha rilasciata.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta di rilascio¹⁰ di attestazione del diritto al soggiorno
ex artt. 2, 3, co. 1, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
per i cittadini comunitari¹¹ soggiornanti in Italia per motivi di lavoro¹².**

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., con dimora in Italia a ... (prov. ...) via ... n. ..., C.F. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto¹³ n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ..., ai fini del soggiorno in Italia per motivi di lavoro¹⁴ per un periodo superiore a tre mesi

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 3, co. 1, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007 *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007).

A tal fine allega alla presente richiesta¹⁵:

- a) fotocopia documento d'identità;
- b) copia documenti comprovanti lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo¹⁶;

¹⁰ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

¹¹ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

¹² Ai sensi del D.Lgs. 30/2007 il reddito minimo per poter soggiornare in Italia è pari all'importo annuo dell'assegno sociale, che per il 2007 è pari a € 5.061,68. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi.

¹³ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹⁴ Ai sensi del comma 622 dell'art. 1 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007), così come chiarito dalla nota prot. 25/I/9799 del 20/07/2007 del Ministero del lavoro, a partire dal 1° settembre 2007 per l'ammissione al lavoro sarà necessario aver compiuto i 16 anni di età.

¹⁵ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Tra i documenti necessari non occorre la polizza sanitaria in quanto per i cittadini che lavorano in Italia è obbligatoria l'iscrizione al SSN.

¹⁶ Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 45/2007 del Ministero dell'Interno i documenti comprovanti lo svolgimento di attività lavorativa possono essere i seguenti:

a) *Lavoro subordinato*. Si può esibire l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

- c) copia documentazione attestante il reddito prodotto dai familiari conviventi¹⁷;
- d) nulla-osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura-UTG di ...¹⁸;
- e) copia codice fiscale¹⁹.

..., lì ...

Firma

b) *Lavoro autonomo*. In tal caso sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

Ai sensi della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno, inoltre, la documentazione attestante l'attività lavorativa ai fini dell'iscrizione anagrafica deve essere idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attività - la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale per lavoro.

¹⁷ Eventuale. Vedi nota 12.

¹⁸ Solo per alcuni tipi di lavoratori rumeni o bulgari.

A partire dal 1° gennaio 2007, in applicazione del regime transitorio adottato dal governo italiano, i datori di lavoro che intendono assumere cittadini rumeni o bulgari per tipologie lavorative che non rientrano nei settori:

- agricolo turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavori di cui all'art. 27 T.U. Immigrazione (circolare congiunta Ministeri del Lavoro e della Solidarietà sociale n. 3/2007);

- marittimo e della pesca (circolare Ministero del Lavoro n. 8/2007);

- dello spettacolo (circolare Ministero del Lavoro n. 2/2007);

devono presentare richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la competente Prefettura-UTG.

¹⁹ Il codice fiscale va richiesto prima dell'inizio dell'attività lavorativa e dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta di rilascio²⁰ di attestazione del diritto al soggiorno
ex artt. 2, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
per i cittadini comunitari²¹ soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale²².**

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., con dimora in Italia a ... (prov. ...) via ... n. ..., C.F. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto²³ n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ..., ai fini del soggiorno in Italia per motivi di lavoro²⁴ per un periodo superiore a tre mesi

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione²⁵ del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007 *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007).

A tal fine allega alla presente richiesta²⁶:

- a) fotocopia documento d'identità;

²⁰ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

²¹ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

²² Ai sensi della circolare 39/2007 del Ministero dell'Interno i cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989.

Ai sensi del D.Lgs. 30/2007 il reddito minimo per poter soggiornare in Italia è pari a quello previsto dall'art. 29, comma 3 lett. b), D.Lgs. 30/2007 per il ricongiungimento familiare, ossia l'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2007 è pari a € 5.061,68). Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi.

²³ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

²⁴ Ai sensi del comma 622 dell'art. 1 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007), così come chiarito dalla nota prot. 25/I/9799 del 20/07/2007 del Ministero del lavoro, a partire dal 1° settembre 2007 per l'ammissione al lavoro sarà necessario aver compiuto i 16 anni di età.

²⁵ In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell'attestato, pari ad un anno dall'iscrizione stessa (v. circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno).

²⁶ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Tra i documenti necessari non occorre la polizza sanitaria in quanto per i cittadini che lavorano in Italia è obbligatoria l'iscrizione al SSN.

- b) copia documenti comprovanti lo svolgimento di attività di lavoro subordinato²⁷;
- c) copia documentazione attestante il reddito prodotto dai familiari conviventi²⁸;
- d) nulla-osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura-UTG di ...²⁹;
- e) copia codice fiscale³⁰.

..., lì ...

Firma

²⁷ Il lavoro stagionale riguarderà esclusivamente contratti di lavoro subordinato. A titolo di esempio i documenti comprovanti lo svolgimento di attività lavorativa possono essere i seguenti:

a) copia del contratto di lavoro stagionale, nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo;

b) copia delle denunce di assunzione al Centro per l'Impiego e all'INPS.

²⁸ Eventuale. Vedi nota 22.

²⁹ Solo per alcuni tipi di lavoratori rumeni o bulgari.

A partire dal 1° gennaio 2007, in applicazione del regime transitorio adottato dal governo italiano, i datori di lavoro che intendono assumere cittadini rumeni o bulgari per tipologie lavorative che non rientrano nei settori:

a) agricolo turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavori di cui all'art. 27 T.U. Immigrazione (v. circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro e della Solidarietà sociale n. 3/2007);

b) marittimo e della pesca (v. circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2007);

c) dello spettacolo (v. circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2007);

devono presentare richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la competente Prefettura-UTG.

³⁰ Il codice fiscale va richiesto prima dell'inizio dell'attività lavorativa e dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

**Richiesta di rilascio³¹ di attestazione del diritto al soggiorno
ex artt. 2, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
per i cittadini comunitari³² soggiornanti in Italia per motivi di studio.**

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., con dimora in Italia a ... (prov. ...) via ... n. ..., C.F. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto³³ n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ..., ai fini del soggiorno in Italia per motivi di studio per un periodo superiore a tre mesi

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007 *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007).

A tal fine allega alla presente richiesta³⁴:

- a) fotocopia documento d'identità;
- b) copia documenti comprovanti l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa³⁵;
- c) documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti³⁶;
- d) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale³⁷;

³¹ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

³² Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

³³ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

³⁴ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

³⁵ Ai sensi degli artt. 3 e 45, comma 1 lett. *t*), del D.P.R. 445/2000 i cittadini comunitari possono autocertificare tale condizione.

³⁶ Tale disponibilità deve essere valutata in base ai criteri di cui all'art. 29, comma 3 lett. *b*), del D.Lgs. 286/1998, ossia avendo come parametro l'importo annuo dell'assegno sociale, che per il 2007 è pari a € 5.061,68. Le risorse disponibili potranno essere integrate da quelle possedute da eventuali familiari conviventi.

Tale documentazione può essere autodichiarata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R. Per l'autodichiarazione si può utilizzare il fac-simile di cui all'allegato 4 della circolare n. 45/2007 del Ministero dell'Interno.

³⁷ Sono valide sia le polizze di copertura sanitaria, stipulate in Italia e all'estero, a copertura totale dei rischi di malattia e infortunio (di durata non inferiore al periodo di permanenza o comunque non inferiore ad un anno se superiore), sia

e) copia codice fiscale³⁸.

..., lì ...

Firma

l'iscrizione facoltativa al SSN. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail) .

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

³⁸ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta di rilascio³⁹ di attestazione del diritto al soggiorno
ex artt. 2, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
per i cittadini comunitari⁴⁰ soggiornanti in Italia aventi la disponibilità di risorse economiche.**

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., con dimora in ... (prov. ...) via ... n. ..., C.F. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto⁴¹ n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ..., ai fini del soggiorno in Italia per un periodo superiore a tre mesi

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007.

A tal fine allega alla presente richiesta⁴²:

- c) fotocopia documento d'identità;
- d) documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti⁴³;
- e) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale⁴⁴;

³⁹ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

⁴⁰ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

⁴¹ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁴² I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

⁴³ Tale disponibilità deve essere valutata in base ai criteri di cui all'art. 29, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 286/1998, ossia avendo come parametro l'importo annuo dell'assegno sociale, che per il 2007 è pari a € 5.061,68. Le risorse disponibili potranno essere integrate da quelle possedute da eventuali familiari conviventi.

Tale documentazione può essere autodichiarata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R. Per l'autodichiarazione si può utilizzare il fac-simile di cui all'allegato 4 della circolare n. 45/2007 del Ministero dell'Interno.

⁴⁴ Sono valide sia le polizze di copertura sanitaria, stipulate in Italia e all'estero, a copertura totale dei rischi di malattia e infortunio (di durata non inferiore al periodo di permanenza o comunque non inferiore ad un anno se superiore), sia l'iscrizione facoltativa al SSN. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;

f) copia codice fiscale⁴⁵.

..., lì ...

Firma

-
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
 - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
 - indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
 - indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail) .

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

⁴⁵ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

Richiesta di rilascio⁴⁶ di attestazione del diritto al soggiorno ai sensi degli artt. 2, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 e della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno per cittadini comunitari⁴⁷ che soggiornano in Italia per motivi religiosi.

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., con dimora in ... (prov. ...) via ... n. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto⁴⁸ ... n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ...,

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per motivi religiosi per cittadini comunitari ai sensi degli artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), e della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine allega⁴⁹ alla presente richiesta:

- a) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, nonché l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio⁵⁰;
- b) documentazione attestante la copertura delle spese sanitarie⁵¹;

⁴⁶ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

⁴⁷ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

⁴⁸ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁴⁹ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

⁵⁰ Vistata dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.

⁵¹ In alternativa si può produrre la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la copia della polizza di copertura sanitaria stipulata sia in Italia che all'estero a copertura totale dei rischi di malattia e infortunio (di durata non inferiore al periodo di permanenza o comunque non inferiore ad un anno se superiore), ovvero la copia della documentazione relativa all'iscrizione facoltativa al SSN.

I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria. Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la suddetta polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail) .

- c) copia documento di identità;
- d) copia codice fiscale⁵².

..., lì ...

Firma

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

⁵² Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta di rilascio⁵³ di attestazione del diritto di soggiorno ai sensi
degli artt. 2, 7 e 9 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e della circolare n. 39/2007 del Ministero
dell'Interno per minori comunitari⁵⁴ non accompagnati sottoposti a tutela o affidati.**

Il/La sottoscritto/o ..., nato/a a ... (Stato ...), il ..., residente in ... (prov. ...) via ... n. ..., C.F. ..., titolare di documento di identità tipo ... n. ..., rilasciato il ... da ..., valido sino al ..., tutore (ovvero affidatario) del minore ..., nato a ... il ..., in virtù di provvedimento n. ... emesso il ... dal Tribunale dei Minori di ...

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residenza del minore suddetto e il contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ai sensi degli artt. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), e della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine allega alla presente richiesta:

- a) copia⁵⁵ provvedimento di tutela (ovvero di affidamento) n. ... emesso il ... dal Tribunale dei Minori di ...;
- b) copia documento di identità del tutore (o dell'affidatario);
- c) copia documento di identità del minore ;
- d) copia codice fiscale⁵⁶.

..., li ...

Firma

⁵³ In doppia copia, una da conservare per ricevuta.

⁵⁴ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

⁵⁵ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

⁵⁶ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta⁵⁷ del attestato di soggiorno per il familiare comunitario di cittadino comunitario⁵⁸
ai sensi degli artt. 2, 3, co. 1, 7 e 9 D.Lgs. 30/2007
e della circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., familiare ...⁵⁹ ex art. 3, co. 1, D.Lgs. 30/2007 del/della sig., nata/o a il, cittadinanza ..., con dimora in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto⁶⁰ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 3, co. 1, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega⁶¹:

- a) certificazione⁶² attestante la qualità di familiare o di familiare a carico ai sensi di cui all'art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 30/2007;
- b) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale⁶³;

⁵⁷ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno in via autonoma.

⁵⁸ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

⁵⁹ Inserire il rapporto di parentela con il cittadino italiano. Ai sensi degli artt. 2, 3, 10 e 23 del D.Lgs. 30/2007 e della disciplina italiana sul diritto di famiglia i familiari stranieri del cittadino comunitario che possono richiedere la carta di soggiorno sono:

- a) il coniuge;
- b) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela;
- c) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela.

Sul punto vedi anche la circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

⁶⁰ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁶¹ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Secondo quanto disposto dalla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno non è necessario presentare anche la copia dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione tutte le volte che è agli atti dell'ufficio anagrafe.

⁶² Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

- c) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare⁶⁴;
- d) fotocopia documento di identità;
- e) copia codice fiscale⁶⁵.

..., lì ...

Il richiedente

⁶³ Sono valide sia le polizze di copertura sanitaria, stipulate in Italia e all'estero, a copertura totale dei rischi di malattia e infortunio (di durata non inferiore al periodo di permanenza o comunque non inferiore ad un anno se superiore), sia l'iscrizione facoltativa al SSN. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

Tale documentazione non è necessaria nel caso di familiari di cittadino comunitario soggiornante in Italia per lavoro, essendo la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail) .

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

⁶⁴ Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) D.Lgs. 286/1998).

Qualora il familiare cittadino dell'UE titolare in via autonoma del diritto di soggiorno si trovi in Italia per studio o formazione professionale, ovvero perché possiede le risorse economiche sufficienti tale disponibilità può essere autocertificata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R.

⁶⁵ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta⁶⁶ del attestato di soggiorno per il familiare comunitario di cittadino italiano
ai sensi degli artt. 2, 3, co. 1, 7 e 9 D.Lgs. 30/2007
e della circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007
(N.B. Modulo da utilizzare per tutti i familiari escluso il coniuge
per il quale è previsto il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente)**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., familiare ...⁶⁷ ex art. 3, co. 1, D.Lgs. 30/2007 del/della sig., nata/o a il, cittadinanza ..., con dimora in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto⁶⁸ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 3, co. 1, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega⁶⁹:

- a) certificazione⁷⁰ attestante la qualità di familiare o di familiare a carico ai sensi di cui all'art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 30/2007;
- b) fotocopia documento di identità;
- c) copia codice fiscale⁷¹.

..., lì ...

Il richiedente

⁶⁶ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno in via autonoma.

⁶⁷ Inserire il rapporto di parentela con il cittadino italiano. Ai sensi degli artt. 2, 3, 10 e 23 del D.Lgs. 30/2007 e della disciplina italiana sul diritto di famiglia i familiari stranieri del cittadino comunitario che possono richiedere la carta di soggiorno sono:

- a) il coniuge;
- b) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela;
- c) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela.

Sul punto vedi anche la circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

⁶⁸ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁶⁹ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

⁷⁰ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

⁷¹ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta⁷² del attestato di soggiorno per il familiare comunitario di cittadino comunitario⁷³
ai sensi degli artt. 2, 3, co. 2, 7 e 9 D.Lgs. 30/2007
e della circolare del Ministero dell'Interno n. 39/2007**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., familiare ...⁷⁴ ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 30/2007 del/della sig., nata/o a il, cittadinanza ..., con dimora in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto⁷⁵ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

all'Ufficio Anagrafe di questo Comune di essere iscritto nel registro della popolazione residente con contestuale rilascio dell'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari ex artt. 2, 3, co. 2, 7 e 9 del D.Lgs. 30/2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega⁷⁶:

- a) certificazione⁷⁷ attestante il rapporto di parentela (ovvero in caso di partner documentazione attestante la relazione stabile);
- b) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;

⁷² In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno in via autonoma.

⁷³ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame.

⁷⁴ Inserire il tipo di relazione con il cittadino europeo. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 30/2007 per i familiari non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2 lo Stato italiano agevola l'ingresso delle seguenti persone:

- a) ogni altro familiare, qualunque sia la cittadinanza se è a carico o convive o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

⁷⁵ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁷⁶ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Secondo quanto disposto dalla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno non è necessario presentare anche la copia dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione tutte le volte che è agli atti dell'ufficio anagrafe.

⁷⁷ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

- c) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale⁷⁸;
- d) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il partner⁷⁹;
- e) fotocopia documento di identità;
- f) copia codice fiscale⁸⁰.

..., lì ...

Il richiedente

⁷⁸ Sono valide sia le polizze di copertura sanitaria, stipulate in Italia e all'estero, a copertura totale dei rischi di malattia e infortunio (di durata non inferiore al periodo di permanenza o comunque non inferiore ad un anno se superiore), sia l'iscrizione facoltativa al SSN. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail).

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

⁷⁹ Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) D.Lgs. 286/1998).

Qualora il familiare cittadino dell'UE titolare in via autonoma del diritto di soggiorno si trovi in Italia per studio o formazione professionale, ovvero perché possiede le risorse economiche sufficienti tale disponibilità può essere autocertificata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R.

⁸⁰ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

RICHIESTA DELL'ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE

**Richiesta⁸¹ dell'attestato di soggiorno permanente per il cittadino comunitario⁸²
ai sensi degli artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/2007**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., nata/o a il ..., cittadinanza ..., residente in ... alla via ... n. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto⁸³ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

PREMESSO CHE

- ha soggiornato legalmente in via continuativa⁸⁴ per cinque anni nel territorio nazionale; ovvero:
- ha soggiornato legalmente in via continuativa per un periodo di ... e beneficia delle deroghe previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30/2007

CHIEDE

il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega⁸⁵:

- a) attestato di soggiorno temporaneo per il cittadino europeo rilasciata dal Comune di ... in data ... valido sino al ...⁸⁶;
- b) documentazione attestante la continuità del soggiorno legale;
- c) documentazione attestante i benefici di cui alla disciplina derogatoria ex art. 15 D.Lgs. 30/2007⁸⁷;
- d) fotocopia documento d'identità.

⁸¹ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

⁸² Le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame. In base a ciò anche i loro familiari extracomunitari possono beneficiare di tale disciplina (circolare 39/2007 del Ministero dell'Interno).

⁸³ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁸⁴ La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino i termini massimi stabiliti dai commi 3 e 4 dell'art. 14. Ai sensi dell'art. 18 c. 2 il provvedimento di allontanamento interrompe la continuità del soggiorno.

⁸⁵ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

⁸⁶ Si tratta dell'attestato di soggiorno temporaneo della validità di cinque anni in scadenza.

⁸⁷ Solo qualora il richiedente non ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

..., lì ...

Il richiedente

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)

**Richiesta⁸⁸ dell'attestato di soggiorno permanente per il cittadino neocomunitario⁸⁹
ai sensi degli artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/2007
e della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., nata/o a il ..., cittadinanza ..., residente in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto⁹⁰ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 30/2007 il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni;
- in base a quanto previsto dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.
- ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno;
- sono trascorsi ... anni⁹¹ dal rilascio del titolo di soggiorno;

CHIEDE

il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega⁹²:

- a) titolo di soggiorno precedentemente posseduto⁹³;

⁸⁸ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

⁸⁹ I paesi neocomunitari dal 1 maggio 2004 sono Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria. dal 1 gennaio 2007 sono Romania e Bulgaria.

⁹⁰ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁹¹ Inserire il periodo di tempo trascorso dal rilascio del titolo di soggiorno, non inferiore a 5 anni. Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente disciplina loro applicabile, di un permesso o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti, qualora non abbiano già maturato il diritto di soggiorno permanente devono documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno previsti attualmente del decreto legislativo (vedi circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno)

⁹² I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

b) fotocopia documento d'identità.

..., lì ...

Il richiedente

⁹³ In tali ipotesi il Comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell'attestato e ritirerà il permesso scaduto, che sarà restituito alla Questura competente.

Richiesta⁹⁴ dell'attestato di soggiorno permanente per il familiare comunitario di cittadino comunitario⁹⁵ ai sensi degli artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/2007

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza, ...⁹⁶ del/della sig., nata/o a il ..., cittadinanza, residente in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto⁹⁷ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

PREMESSO CHE

- ha soggiornato legalmente in via continuativa⁹⁸ per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione
ovvero:
- ha soggiornato legalmente in via continuativa per un periodo di ... e beneficia delle deroghe previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30/2007

CHIEDE

il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega⁹⁹:

- c) attestato di soggiorno temporaneo per familiare di cittadino europeo rilasciata dal Comune di ... in data ... valido sino al ...¹⁰⁰;
- d) documentazione attestante la continuità del soggiorno legale;
- e) documentazione attestante i benefici di cui alla disciplina derogatoria ex art. 15 D.Lgs. 30/2007¹⁰¹;

⁹⁴ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

⁹⁵ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame. In base a ciò anche i loro familiari extracomunitari possono beneficiare di tale disciplina.

⁹⁶ Inserire il rapporto di parentela con il cittadino comunitario.

⁹⁷ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

⁹⁸ La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino i termini massimi stabiliti dai commi 3 e 4 dell'art. 14. Ai sensi dell'art. 18 c. 2 il provvedimento di allontanamento interrompe la continuità del soggiorno.

⁹⁹ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

¹⁰⁰ Si tratta dell'attestato di soggiorno temporaneo della validità di cinque anni in scadenza.

f) fotocopia documento d'identità.

..., lì ...

Il richiedente

¹⁰¹ Solo qualora il richiedente non ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

Richiesta¹⁰² dell'attestato di soggiorno permanente¹⁰³ per il coniuge comunitario di cittadino italiano ai sensi degli artt. 2, 3 co. 1, 15 c. 4, 16 e 23 D.Lgs. 30/2007

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., coniuge di, nata/o a il ..., cittadinanza italiana, con dimora in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹⁰⁴ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

il rilascio della carta di soggiorno permanente per il coniuge di cittadino italiano ai sensi degli artt. 2, 3 co. 1, 15 c. 4, 16 e 23 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹⁰⁵:

- a) documentazione attestante il rapporto di coniugio¹⁰⁶;
- b) fotocopia documento di identità;
- c) copia documento di identità del familiare cittadino italiano.

..., lì ...

Il richiedente

¹⁰² In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

¹⁰³ Tale titolo di soggiorno può essere chiesto indipendentemente dalla dimostrazione di requisiti reddituali e temporali di soggiorno.

¹⁰⁴ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹⁰⁵ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

¹⁰⁶ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

**RICHIESTA DEL TITOLO DI SOGGIORNO
PER FAMILIARE STRANIERO DI CITTADINO COMUNITARIO**

Richiesta¹⁰⁷ della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino comunitario¹⁰⁸ ai sensi dell'art. 7 e 10 D.Lgs. 30/2007

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., ...¹⁰⁹ del/della sig., nata/o a il ..., cittadinanza ..., con dimora¹¹⁰ in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹¹¹ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario ai sensi degli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹¹²:

- a) certificazione attestante il rapporto di parentela¹¹³;
- b) copia della richiesta d'iscrizione anagrafica¹¹⁴ del familiare cittadino dell'Unione;
- c) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale¹¹⁵;

¹⁰⁷ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

¹⁰⁸ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame. In base a ciò anche i loro familiari extracomunitari possono beneficiare di tale disciplina.

¹⁰⁹ Inserire il rapporto di parentela con il cittadino comunitario. Ai sensi degli artt. 2, 3, 10 e 23 del D.Lgs. 30/2007 e della disciplina italiana sul diritto di famiglia i familiari stranieri del cittadino comunitario che possono richiedere la carta di soggiorno sono:

- a) il coniuge;
- b) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela;
- c) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela.

Sul punto vedi anche la circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

¹¹⁰ In base alla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno l'iscrizione anagrafica può essere richiesta anche prima del rilascio della carta di soggiorno, ma il suo perfezionamento si avrà solo dopo l'esibizione del titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura.

¹¹¹ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹¹² I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Non è necessaria una dichiarazione di convivenza.

¹¹³ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

¹¹⁴ Ovvero copia dell'attestato del diritto al soggiorno qualora già rilasciato.

¹¹⁵ In alternativa si può depositare copia della documentazione relativa all'iscrizione facoltativa al SSN. Tale documentazione non è necessaria nel caso di familiari di cittadino comunitario soggiornante in Italia per lavoro, essendo la copertura delle spese sanitarie garantita dall'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

- d) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed i propri familiari¹¹⁶;
- e) fotocopia documento d'identità e del visto d'ingresso¹¹⁷;
- f) certificato penale generale¹¹⁸;
- g) certificato carichi pendenti¹¹⁹;
- h) n. 4 foto formato tessera.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6° del D.Lgs. 30/2007 si dichiara che la presente richiesta è esente da tasse o diritti, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

..., lì ...

Il richiedente

Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail) .

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

¹¹⁶ Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/1998).

Qualora il familiare cittadino dell'UE titolare in via autonoma del diritto di soggiorno si trovi in Italia per studio o formazione professionale, ovvero perché possiede le risorse economiche sufficienti tale disponibilità può essere autocertificata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R.

¹¹⁷ Il visto d'ingresso va esibito qualora richiesto. Per maggiori informazioni consultare il sito www.esteri.it/visti/

Il visto non occorre quando lo straniero sia titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciati da altri paesi UE (v. la circolare del Ministero dell'Interno del 10/04/2007, nonché l'art. 9 bis, comma 5, D.Lgs. 286/2998).

¹¹⁸ Sebbene la legge non richieda espressamente il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti, considerato il fatto che non possono essere ammessi in Italia stranieri che rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza è bene produrli. Questo certificato, come quello relativo ai carichi pendenti, può essere sostituito da autocertificazione.

¹¹⁹ Vedi nota 111.

Richiesta¹²⁰ della carta di soggiorno¹²¹ per familiare extracomunitario di cittadino italiano ai sensi degli artt. 7, 10 e 23 D.Lgs. 30/2007

(N.B. Modulo da utilizzare per tutti i familiari escluso il coniuge per il quale è previsto il rilascio della carta di soggiorno permanente)

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza, ...¹²² di, nata/o a il, cittadinanza italiana, con dimora¹²³ in ... alla via ... n. ..., titolare di documento di identità tipo passaporto¹²⁴ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano ai sensi degli artt. 7, 10 e 23 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹²⁵:

- a) certificazione anagrafica attestante il rapporto di parentela¹²⁶;
- b) fotocopia documento di identità e del visto d'ingresso¹²⁷;
- c) copia documento di identità del familiare cittadino italiano;
- d) certificato penale generale¹²⁸;

¹²⁰ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

¹²¹ La durata della carta di soggiorno è di cinque anni.

¹²² Inserire il rapporto di parentela con il cittadino italiano. Ai sensi degli artt. 2, 3, 10 e 23 del D.Lgs. 30/2007 e della disciplina italiana sul diritto di famiglia i familiari stranieri del cittadino comunitario che possono richiedere la carta di soggiorno sono:

a) il coniuge;

b) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela;

c) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela.

Sul punto vedi anche la circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

¹²³ In base alla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno l'iscrizione anagrafica può essere richiesta anche prima del rilascio della carta di soggiorno, ma il suo perfezionamento si avrà solo dopo l'esibizione del titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura.

¹²⁴ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹²⁵ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Non è necessaria una dichiarazione di convivenza.

¹²⁶ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

¹²⁷ Il visto d'ingresso va esibito qualora richiesto. Per maggiori informazioni consultare il sito www.esteri.it/visti/

Il visto non occorre quando lo straniero sia titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciati da altri paesi UE (v. la circolare del Ministero dell'Interno del 10/04/2007, nonché l'art. 9 bis, comma 5, D.Lgs. 286/2998).

¹²⁸ Sebbene la legge non richieda espressamente il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti, considerato il fatto che non possono essere ammessi in Italia stranieri che rappresentino un pericolo per l'ordine

- e) certificato carichi pendenti¹²⁹;
- f) n. 4 foto formato tessera¹³⁰.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6° del D.Lgs. 30/2007 si dichiara che la presente richiesta è esente da tasse o diritti, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

..., lì ...

Il richiedente

pubblico e la pubblica sicurezza è bene produrli. Questo certificato, come quello relativo ai carichi pendenti, può essere sostituito da autocertificazione.

¹²⁹ Vedi nota 121.

¹³⁰ 7 foto in caso di richiesta proveniente da extracomunitario clandestino.

Richiesta¹³¹ del permesso di soggiorno per residenza elettiva del familiare extracomunitario di cittadino comunitario¹³² ai sensi degli artt. 3 c. 2, 7 e 10 D.Lgs. 30/2007 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 39/2007.

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., familiare ...¹³³ ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 30/2007 del/della sig., nata/o a il, cittadinanza ..., con dimora¹³⁴ in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹³⁵ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

il rilascio del permesso di soggiorno per radenza elettiva ai sensi degli artt. 3 c. 2, 7 e 10 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹³⁶:

- a) certificazione¹³⁷ attestante il rapporto di parentela (ovvero in caso di partner documentazione attestante la relazione stabile);
- b) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;

¹³¹ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

¹³² Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame. In base a ciò anche i loro familiari extracomunitari possono beneficiare di tale disciplina.

¹³³ Inserire il tipo di relazione con il cittadino europeo. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 30/2007 per i familiari non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2 lo Stato italiano agevola l'ingresso delle seguenti persone:

- a) ogni altro familiare, qualunque sia la cittadinanza se è a carico o convive o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

¹³⁴ In via analogica a quanto previsto dalla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno per coloro che possono richiedere la carta di soggiorno per familiari stranieri, l'iscrizione anagrafica potrà essere richiesta anche prima del rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ma il suo perfezionamento si avrà solo dopo l'esibizione del titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura.

¹³⁵ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹³⁶ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Non è necessaria una dichiarazione di convivenza.

¹³⁷ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

- c) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale¹³⁸;
- d) copia della richiesta d'iscrizione anagrafica¹³⁹ del familiare cittadino dell'Unione¹⁴⁰;
- e) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il partner¹⁴¹;
- f) fotocopia documento d'identità e del visto d'ingresso¹⁴²;
- g) certificato penale generale¹⁴³;
- h) certificato carichi pendenti¹⁴⁴;
- i) n. 4 foto formato tessera.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6° del D.Lgs. 30/2007 si dichiara che la presente richiesta è esente da tasse o diritti, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento¹⁴⁵.

..., lì ...

Il richiedente

¹³⁸ In alternativa si può depositare copia della documentazione relativa all'iscrizione facoltativa al SSN. Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail).

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

¹³⁹ Ovvero copia dell'attestato del diritto al soggiorno qualora già rilasciato.

¹⁴⁰ La circolare n. 39/2007 non ne fa menzione, ma indubbiamente va prodotto anche questo certificato che è richiesto dal D.Lgs. 30/2007 per l'iscrizione anagrafica dei familiari di cui all'art. 2 del Decreto.

¹⁴¹ Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) D.Lgs. 286/1998).

Qualora il familiare cittadino dell'UE titolare in via autonoma del diritto di soggiorno si trovi in Italia per studio o formazione professionale, ovvero perché possiede le risorse economiche sufficienti tale disponibilità può essere autocertificata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R.

¹⁴² Il motivo del visto dovrà essere per residenza elettiva. Il visto non occorre quando lo straniero sia titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciati da altri paesi UE (v. la circolare del Ministero dell'Interno del 10/04/2007, nonché l'art. 9 bis, comma 5, D.Lgs. 286/2998).

¹⁴³ Sebbene la legge non richieda espressamente il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti, considerato il fatto che non possono essere ammessi in Italia stranieri che rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza è bene produrli. Questo certificato, come quello relativo ai carichi pendenti, può essere sostituito da autocertificazione.

¹⁴⁴ Vedi nota 136.

¹⁴⁵ In via analogica si può estendere la disposizione di favore contenuta nell'art. 10, co. 6, del D.Lgs. 30/2007 anche per i cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per residenza elettiva.

**RICHIESTA DELLA CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE
PER FAMILIARE STRANIERO DI CITTADINO COMUNITARIO**

Richiesta¹⁴⁶ della carta di soggiorno permanente¹⁴⁷ per il coniuge extracomunitario di cittadino italiano ai sensi degli artt. 15 c. 4, 17 e 23 D.Lgs. 30/2007

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., coniuge di, nata/o a il, cittadinanza italiana, con dimora¹⁴⁸ in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹⁴⁹ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

il rilascio della carta di soggiorno permanente per il coniuge di cittadino italiano ai sensi degli artt. 15 c. 4, 17 e 23 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹⁵⁰:

- a) fotocopia documento di identità;
- b) certificato di matrimonio rilasciato in data ... dal Comune di ...;
- c) dichiarazione di convivenza del coniuge cittadino italiano;
- d) certificato di cittadinanza del coniuge cittadino italiano¹⁵¹;
- e) copia documento identità del coniuge;
- f) originale permesso di soggiorno per motivi ... n. ... rilasciato dalla Questura di ... il ... valido sino al ...¹⁵²;
- g) certificato penale generale¹⁵³;
- h) certificato carichi pendenti¹⁵⁴;
- i) copia codice fiscale¹⁵⁵;

¹⁴⁶ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

¹⁴⁷ Tale titolo di soggiorno può essere chiesto indipendentemente dalla dimostrazione di requisiti reddituali e temporali di soggiorno.

¹⁴⁸ In base alla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno l'iscrizione anagrafica può essere richiesta anche prima del rilascio della carta di soggiorno, ma il suo perfezionamento si avrà solo dopo l'esibizione del titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura.

¹⁴⁹ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹⁵⁰ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

¹⁵¹ Questo *status* si può autocertificare.

¹⁵² Eventuale. Attenzione! Nel caso in cui il coniuge sia presente irregolarmente sul territorio italiano è probabile che la questura rilasci un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 T.U. Immigrazione della durata di due anni. La questione merita ulteriori approfondimenti.

¹⁵³ Sebbene la legge non richieda espressamente il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti, considerato il fatto che non possono essere ammessi in Italia stranieri che rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza è bene produrli. Questo certificato, come quello relativo ai carichi pendenti, può essere sostituito da autocertificazione.

¹⁵⁴ Vedi nota 146.

¹⁵⁵ Se in possesso.

j) n. 4 foto¹⁵⁶.

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 30/2007 si dichiara che la presente richiesta è esente da tasse o diritti, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

..., lì ...

Il richiedente

¹⁵⁶ 7 foto per le richieste provenienti da extracomunitari clandestini.

Richiesta¹⁵⁷ della carta di soggiorno permanente per il familiare extracomunitario di cittadino comunitario¹⁵⁸ ai sensi degli artt. 14, 15 e 17 D.Lgs. 30/2007

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza, ...¹⁵⁹ del/della sig., nata/o a il, cittadinanza, residente in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹⁶⁰ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

PREMESSO CHE

- ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione

ovvero:

- ha soggiornato legalmente in via continuativa per un periodo di ... e beneficia delle deroghe previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30/2007

CHIEDE

il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario ai sensi degli artt. 14, 15 e 17 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹⁶¹:

- a) carta di soggiorno della durata di 5 anni per familiare di cittadino europeo rilasciata dalla Questura di ... in data ... valida sino al ...¹⁶²;
- b) documentazione attestante la continuità del soggiorno legale;
- c) documentazione attestante i benefici di cui alla disciplina derogatoria ex art. 15 D.Lgs. 30/2007¹⁶³;

¹⁵⁷ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta.

¹⁵⁸ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame. In base a ciò anche i loro familiari extracomunitari possono beneficiare di tale disciplina.

Tale richiesta può essere utilizzata anche dal familiare extracomunitario di cittadino italiano, a meno che non si tratti di rapporto di coniugio. In tal caso si ha diritto sin da subito alla carta di soggiorno permanente ex artt. 15 c. 4, 17 e 23 D.Lgs. 30/2007

¹⁵⁹ Inserire il rapporto di parentela con il cittadino comunitario.

¹⁶⁰ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹⁶¹ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

¹⁶² Si tratta della carta di soggiorno temporanea della validità di cinque anni in scadenza.

- d) certificato penale generale¹⁶⁴;
- e) certificato carichi pendenti¹⁶⁵;
- f) fotocopia documento d'identità;
- g) n. 4 foto formato tessera.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3° del D.Lgs. 30/2007 si dichiara che la presente richiesta è esente da tasse o diritti, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

..., lì ...

Il richiedente

¹⁶³ Solo qualora il richiedente non ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

¹⁶⁴ Sebbene la legge non richieda espressamente il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti, considerato il fatto che non possono essere ammessi in Italia stranieri che rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza è bene produrli. Questo certificato, come quello relativo ai carichi pendenti, può essere sostituito da autocertificazione.

¹⁶⁵ Vedi nota 157.

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
DEL FAMILIARE STRANIERO DI CITTADINO COMUNITARIO**

Richiesta¹⁶⁶ di iscrizione anagrafica per il familiare extracomunitario di cittadino comunitario¹⁶⁷ ai sensi degli artt. 3, co. 2, 7 e 9 D.Lgs. 30/2007 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 39/2007

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza ..., familiare ...¹⁶⁸ ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 30/2007 del/della sig., nata/o a il, cittadinanza ..., con dimora in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹⁶⁹ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

di essere iscritto nel registro della popolazione residente tenuto presso l'Ufficio Anagrafe di questo Comune ai sensi degli artt. 2, 3, co. 2, e 9 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹⁷⁰:

- a) certificazione¹⁷¹ attestante il rapporto di parentela (ovvero in caso di partner documentazione attestante la relazione stabile);

¹⁶⁶ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta. Tale richiesta è successiva a quella relativa al permesso di soggiorno per residenza elettiva presentata in Questura.

¹⁶⁷ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame. In base a ciò anche i loro familiari extracomunitari possono beneficiare di tale disciplina.

¹⁶⁸ Inserire il tipo di relazione con il cittadino europeo. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 30/2007 per i familiari non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2 lo Stato italiano agevola l'ingresso delle seguenti persone:

- a) ogni altro familiare, qualunque sia la cittadinanza se è a carico o convive o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

¹⁶⁹ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹⁷⁰ Si tratta sostanzialmente degli stessi documenti presentati per la richiesta del permesso di soggiorno per residenza elettiva. I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Secondo quanto disposto dalla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno non è necessario presentare anche la copia dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione tutte le volte che è agli atti dell'ufficio anagrafe.

¹⁷¹ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

- b) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
- c) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale¹⁷²;
- d) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il partner¹⁷³;
- e) copia ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per residenza elettiva per familiari di cittadini comunitari di cui all'art. 3, co. 2, D.Lgs. 30/2007;
- f) fotocopia documento di identità;
- g) copia codice fiscale¹⁷⁴.

..., lì ...

Il richiedente

¹⁷² In alternativa si può depositare copia della documentazione relativa all'iscrizione facoltativa al SSN. Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail).

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

¹⁷³ Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) D.Lgs. 286/1998).

Qualora il familiare cittadino dell'UE titolare in via autonoma del diritto di soggiorno si trovi in Italia per studio o formazione professionale, ovvero perché possiede le risorse economiche sufficienti tale disponibilità può essere autocertificata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R.

¹⁷⁴ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

*All'Ufficio Anagrafe
del Comune di ...
(prov. ...)*

**Richiesta¹⁷⁵ di iscrizione anagrafica di familiare extracomunitario di cittadino comunitario¹⁷⁶
ai sensi degli artt. 3 co. 1 e 9 D.Lgs. 30/2007**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza, ...¹⁷⁷ del/della sig., nata/o a il, cittadinanza, con dimora¹⁷⁸ in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹⁷⁹ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

di essere iscritto nel registro della popolazione residente tenuto presso l'Ufficio Anagrafe di questo Comune ai sensi degli artt. 2, 3 co. 1 e 9 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. – n. 72 del 27 marzo 2007), nonché della circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno.

A tal fine si allega¹⁸⁰:

- a) certificazione attestante il rapporto di parentela¹⁸¹;
- b) copia assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale¹⁸²;

¹⁷⁵ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta. Tale richiesta è successiva a quella relativa alla carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari presentata in Questura.

¹⁷⁶ Come chiarito dalla circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino. sia gli uni che gli altri vengono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea agli effetti del decreto in esame. In base a ciò anche i loro familiari extracomunitari possono beneficiare di tale disciplina.

¹⁷⁷ Inserire il rapporto di parentela con il cittadino comunitario. Ai sensi degli artt. 2, 3, 10 e 23 del D.Lgs. 30/2007 e della disciplina italiana sul diritto di famiglia i familiari stranieri del cittadino comunitario che possono richiedere la carta di soggiorno sono:

- a) il coniuge;
- b) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela;
- c) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela.

Sul punto vedi anche la circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

¹⁷⁸ In base alla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno l'iscrizione anagrafica può essere richiesta anche prima del rilascio della carta di soggiorno, ma il suo perfezionamento si avrà solo dopo l'esibizione del titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura.

¹⁷⁹ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹⁸⁰ Si tratta sostanzialmente degli stessi documenti presentati per la richiesta di carta di soggiorno. I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta. Secondo quanto disposto dalla circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno non è necessario presentare anche la copia dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione tutte le volte che è agli atti dell'ufficio anagrafe.

¹⁸¹ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

- c) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed i propri familiari¹⁸³;
- d) copia ricevuta della richiesta di carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari;
- e) fotocopia documento d'identità e del visto d'ingresso¹⁸⁴;
- f) copia codice fiscale¹⁸⁵.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6° del D.Lgs. 30/2007 si dichiara che la presente richiesta è esente da tasse o diritti, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

..., lì ...

Il richiedente

¹⁸² In alternativa si può depositare copia della documentazione relativa all'iscrizione facoltativa al SSN. Tale documentazione non è necessaria nel caso di familiari di cittadino comunitario soggiornante in Italia per lavoro, essendo la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute la polizza deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail) .

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Per maggiori informazioni si veda la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute.

¹⁸³ Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/1998).

Qualora il familiare cittadino dell'UE titolare in via autonoma del diritto di soggiorno si trovi in Italia per studio o formazione professionale, ovvero perché possiede le risorse economiche sufficienti tale disponibilità può essere autocertificata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in tal caso il cittadino comunitario dovrà fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R.

¹⁸⁴ Il visto d'ingresso va esibito qualora richiesto. Per maggiori informazioni consultare il sito www.esteri.it/visti/

Il visto non occorre quando lo straniero sia titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciati da altri paesi UE (v. la circolare del Ministero dell'Interno del 10/04/2007, nonché l'art. 9 *bis*, comma 5, D.Lgs. 286/2998).

¹⁸⁵ Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

**Richiesta¹⁸⁶ di iscrizione anagrafica di familiare extracomunitario di cittadino italiano
ai sensi degli artt. 3 co. 1, 10 e 23 D.Lgs. 30/2007**

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Stato ...) il, cittadinanza, ...¹⁸⁷ di, nata/o a il, cittadinanza italiana, con dimora in ... alla via ... n., titolare di documento di identità tipo passaporto¹⁸⁸ ... n. ... rilasciato il ... da valido sino al ...

CHIEDE

di essere iscritto nel registro della popolazione residente tenuto presso l'Ufficio Anagrafe di questo Comune ai sensi degli artt. 2, 3 co. 1, 10 e 23 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (G.U. Serie gen. - n. 72 del 27 marzo 2007).

A tal fine si allega¹⁸⁹:

- a) certificazione anagrafica attestante il rapporto di parentela¹⁹⁰;
- b) fotocopia documento di identità e del visto d'ingresso¹⁹¹;
- c) copia ricevuta richiesta della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini italiani;
- d) copia codice fiscale¹⁹².

..., lì ...

Il richiedente

¹⁸⁶ In duplice copia, di cui una da trattenere per ricevuta. Tale richiesta è successiva a quella relativa alla carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini italiani presentata in Questura.

¹⁸⁷ Inserire il rapporto di parentela con il cittadino italiano. Ai sensi degli artt. 2, 3, 10 e 23 del D.Lgs. 30/2007 e della disciplina italiana sul diritto di famiglia i familiari stranieri del cittadino comunitario che possono richiedere la carta di soggiorno sono:

- a) il coniuge;
- b) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela;
- c) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge a prescindere dal grado di parentela.

Sul punto vedi anche la circolare n. 39/2007 del Ministero dell'Interno.

¹⁸⁸ Ovvero copia di documento di identità equivalente in corso di validità. I documenti di identità equivalenti al passaporto sono: titolo di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri, libretto di navigazione per i marittimi, documento di navigazione aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO, documento di viaggio UNMIK, carta di identità per i cittadini degli Stati della U.E.

¹⁸⁹ I documenti in copia vanno esibiti in originale all'atto della richiesta.

¹⁹⁰ Tradotta in lingua italiana e legalizzata ove occorre. Per maggiori informazioni sulla legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero si veda in appendice "LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI".

¹⁹¹ Il visto d'ingresso va esibito qualora richiesto. Per maggiori informazioni consultare il sito www.esteri.it/visti/

Il visto non occorre quando lo straniero sia titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciati da altri paesi UE (v. la circolare del Ministero dell'Interno del 10/04/2007, nonché l'art. 9 bis, comma 5, D.Lgs. 286/2998).

¹⁹² Il codice fiscale va richiesto prima dell'iscrizione anagrafica alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Legislativo 30/2007

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30

“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.”

pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 72 del 27 Marzo 2007

(Articoli estratti)

Art. 1.

Finalita’

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

- a) le modalita’ d’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
- c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) «cittadino dell’Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- b) «familiare»:
 - 1) il coniuge;
 - 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 - 3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 - 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Art. 3.

Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche’ ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
 - a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se e’ a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
 - b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

Art. 4.

Diritto di circolazione nell’ambito dell’Unione europea

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione in possesso di documento d’identita’ valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell’Unione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e’ esercitato secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Art. 5.

Diritto di ingresso

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione in possesso di documento d’identita’ valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi

la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorit  rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Art. 6.

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

Art. 7.

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purch  questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Art. 9.

Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi,

si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

Art. 10.

Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Art. 11.

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

Art. 12.

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
 - b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
 - c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
 - d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Art. 13.

Mantenimento del diritto di soggiorno

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora:
 - a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
 - b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.

Art. 14.

Diritto di soggiorno permanente

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Art. 15.

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
 - a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
 - b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
 - c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
 - b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
 - c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Art. 16.*Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea*

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.
2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

Art. 17.*Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro*

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.

Art. 18.*Continuita' del soggiorno*

1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente.
2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Art. 19.*Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente*

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

Art. 23.*Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani*

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

Art. 25.*Norme finali e abrogazioni*

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LE CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO circolare n. 19 del 6 aprile 2007

Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Oggetto: Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72, del 27 marzo 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, sulla libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione e i loro familiari.

Il decreto legislativo, che entrerà in vigore l'11 aprile p.v., dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38, la quale, nel far venire meno la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini dell'Unione presso gli Stati membri, prevede che i singoli ordinamenti interni possano richiedere nei loro confronti "l'iscrizione presso le autorità competenti" (art. 8, par. 1).

Tale facoltà è stata esercitata dal nostro Stato attraverso la specifica disciplina dell'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione, che viene subordinata non solo all'accertamento della dimora abituale dell'istante, ma anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo per l'esercizio del diritto di soggiorno in Italia.

Il diritto di soggiorno è riconosciuto nei confronti dei cittadini dell'Unione che esercitano un'attività lavorativa in Italia, o che dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia, oltre che di un'assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi, ovvero che seguano un corso di studi o di formazione professionale.

Il decreto legislativo disciplina inoltre il diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini aventi un autonomo diritto di soggiorno, sopraindicati, a seconda che siano o meno cittadini dell'Unione.

Mentre per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità, per periodi di soggiorno superiori ai tre mesi sono prescritte tre distinte procedure: quella relativa ai cittadini dell'Unione aventi un autonomo diritto di soggiorno; quella relativa ai cittadini dell'Unione, familiari dei cittadini aventi un autonomo diritto di soggiorno; quella relativa ai familiari dei cittadini dell'Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il decreto legislativo indica le ipotesi di conservazione del diritto di soggiorno al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento, introduce il diritto di soggiorno permanente e individua le ipotesi di limitazione del diritto d'ingresso e di soggiorno, disciplinando i relativi provvedimenti di allontanamento.

Le norme del decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano anche al familiare, dell'Unione o meno, del cittadino italiano.

Di seguito si illustra la disciplina contenuta nel decreto legislativo, con specifico riferimento ai sottoelencati aspetti:

- **1) iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione avente un autonomo diritto di soggiorno;**
- **2) iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, avente cittadinanza di uno Stato membro;**
- **3) iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, non avente cittadinanza di uno Stato membro;**
- **4) conservazione del diritto di soggiorno;**
- **5) diritto di soggiorno permanente;**
- **6) acquisizione anticipata del diritto di soggiorno permanente;**
- **7) misure di allontanamento;**
- **8) regime transitorio**

1) Iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione avente un autonomo diritto di soggiorno (artt. 7, 9 e 19)

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una **attestazione**, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

A tale proposito, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'amministrazione comunale, potrebbe risultare utile includere nella richiamata attestazione (ALL. 1) la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Oltre alla documentazione richiesta per l'iscrizione anagrafica del cittadino italiano proveniente dall'estero, il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione: - Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata. I cittadini della Romania e della Bulgaria, per l'esercizio di talune attività lavorative, dovranno anche esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, come è meglio specificato di seguito.

- Il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la

quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del d. leg.vo 286/1998).

- **Tabella esemplificativa**

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.

- Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di soggiorno per motivi di lavoro occorre tenere presente che **i cittadini dei Paesi neocomunitari (Romania e Bulgaria), relativamente all'accesso al mercato del lavoro sono attualmente soggetti ad un regime transitorio**, che durerà fino al 1° gennaio 2008.

Il regime transitorio prevede che per i cittadini di tali Paesi l'accesso al lavoro sia liberalizzato per alcuni settori, mentre per i restanti sia subordinato al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

In particolare, l'accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il **lavoro stagionale** e per il lavoro nei seguenti settori: **agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.**

Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione - il lavoratore dovrà produrre tale documento ai fini dell'iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo.

Ciò posto, a seguito dell'iscrizione anagrafica – subordinata oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'**accertamento della dimora abituale** - viene consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione.

Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del d. leg.vo in commento). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato.

Il decreto legislativo prevede che avverso il provvedimento di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno è ammesso **ricorso al tribunale** in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente.

Tale rimedio è quindi esperibile dal cittadino dell'Unione, avente o meno un autonomo diritto di soggiorno, a cui sia stata respinta o revocata la richiesta d'iscrizione anagrafica per mancanza dei requisiti previsti dal decreto legislativo in esame.

Resta ferma la facoltà dell'interessato di presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento in caso di rigetto dell'istanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla legge 1228/1954 e dal d.P.R. n. 223/1989.

Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso della Carta di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, si ritiene opportuno evidenziare che fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione indicata dal decreto legislativo.

2) Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, avente la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 2 e 9).

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto legislativo in commento sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.

La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

L'esibizione dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione avente un autonomo diritto di soggiorno, prevista dal decreto legislativo, si ritiene che possa essere omessa, in quanto presente già agli atti del Comune stesso.

3) iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 9 e 10).

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo.

Per questo motivo si ritiene opportuno che l'adempimento relativo alla richiesta d'iscrizione anagrafica sia successivo all'acquisizione della Carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all'interessato la possibilità di richiedere l'iscrizione in un momento antecedente all'ottenimento della Carta.

In tale caso il perfezionamento del procedimento d'iscrizione conseguirà all'esibizione della Carta di soggiorno che nel frattempo sarà rilasciata dalla Questura all'interessato secondo le procedure in vigore.

Il decreto legislativo prevede che l'interessato produca, per l'iscrizione anagrafica, il passaporto e il visto d'ingresso quando richiesto, i documenti che attestino la qualità di familiare e, se necessario, in relazione alla tipologia d'istanza, di familiare a carico, nonché l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione. In proposito si ritiene che possa essere omessa la presentazione dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione, in quanto già agli atti del Comune.

Resta fermo l'obbligo di comunicare alla Questura l'avvenuta iscrizione anagrafica dei soggetti rientranti nella categoria in esame, come previsto dall'art. 6, c. 7, del decreto leg.vo n. 286/1998.

Il decreto legislativo prevede che per l'iscrizione anagrafica, per il rilascio della ricevuta d'iscrizione e del documento d'identità si applichino ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

4) conservazione del diritto di soggiorno (artt. 11, 12,13).

Il decreto legislativo disciplina le ipotesi di conservazione del diritto di soggiorno al venir meno delle condizioni che originariamente ne avevano determinato il riconoscimento. Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione non aventi un autonomo diritto di soggiorno, le ipotesi contemplate sono le seguenti: decesso del cittadino dell'Unione o sua partenza dal territorio nazionale, divorzio e annullamento del matrimonio.

Tali eventi non incidono sul diritto di soggiorno del familiare cittadino dell'Unione che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente o che abbia i requisiti per divenire a sua volta titolare di un autonomo diritto di soggiorno, ai sensi dell'art. 7, c. 1, nonché dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, nel caso in cui i figli siano iscritti in un istituto scolastico, fino al termine degli studi.

Il decreto legislativo disciplina inoltre specifici casi di conservazione del diritto di soggiorno del cittadino dell'Unione, **già lavoratore subordinato o autonomo**. Le ipotesi prese in considerazione dalla norma (art. 7, c. 3) sono le seguenti: cittadino temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio; cittadino che dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività lavorativa nel territorio nazionale si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione ex art. 2, c. 1, del d. leg.vo 181/2000 che attesti l'immediata disponibilità all'impiego; cittadino in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno, o si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il Centro per l'impiego o abbia reso apposita dichiarazione di disponibilità all'impiego; cittadino che segue un corso di formazione professionale.

5) Diritto di soggiorno permanente (artt. 14, 15,16,18).

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato **legalmente e in via continuativa**, per cinque anni, nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente. Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo per il riconoscimento del diritto di soggiorno.

L'assenza dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi comporta la perdita del diritto.

Per i soli cittadini dell'Unione, la relativa attestazione (ALL. 2) è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, mentre per gli stranieri extracomunitari, familiari di cittadini dell'Unione, è competente la Questura.

Il decreto legislativo prevede che la richiesta debba essere corredata dalla **documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni** previste per la maturazione del diritto.

Si ritiene che la condizione relativa alla **continuità del soggiorno** possa essere accertata attraverso l'iscrizione anagrafica dell'interessato.

La condizione che questi abbia **soggiornato legalmente** deve intendersi – anche alla luce di quanto indicato nel preambolo della direttiva - nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.

Il decreto legislativo specifica che non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, ovvero le assenze di durata superiore giustificate dall'assolvimento di obblighi militari ovvero fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti. Tra questi ultimi il decreto legislativo annovera, a titolo esemplificativo, la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Si ritiene che tali assenze vadano considerate nel calcolo del quinquennio previsto per la maturazione del diritto di soggiorno permanente, nel senso che i relativi periodi debbano essere computati quali periodi di soggiorno nel territorio nazionale.

La continuità del soggiorno è invece interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata.

6) Maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente (art. 15).

Di seguito si indicano le ipotesi - riguardanti i lavoratori che hanno cessato la propria attività nel territorio nazionale, ed i loro familiari - in cui il diritto di soggiorno permanente viene maturato prima dei cinque anni di soggiorno.

a) **Pensionamento dell'interessato.** Rientrano in questa ipotesi il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l'attività ha raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.

Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.

b) **Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.** Si tratta dell'ipotesi del lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per almeno due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Non sono poste condizioni legate alla durata del soggiorno nel caso in cui l'incapacità al lavoro sia dovuta ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale dai quali consegue il diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato.

c) **Esercizio dell'attività lavorativa in altro Stato membro.** L'ipotesi in esame si riferisce al lavoratore subordinato o autonomo che dopo aver espletato tre anni di attività e di soggiorno continuativi in Italia esercita un'attività subordinata in altro Stato dell'Unione, permanendo le condizioni per la sua iscrizione anagrafica.

Il decreto legislativo specifica che, con riguardo alle ipotesi indicate alle lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi in altro Stato dell'Unione ove l'interessato esercita l'attività sono considerati trascorsi nel territorio nazionale. Nelle stesse ipotesi di cui alle lettere a) e b) la sussistenza delle condizioni di durata del soggiorno e dell'attività non sono necessarie se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.

Ai fini della maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente si considera **periodo di occupazione** il periodo di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, il periodo di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per malattia o infortunio.

Il diritto al soggiorno permanente maturato anticipatamente alle condizioni sopraesposte è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore subordinato o autonomo di cui sopra.

Qualora il **lavoratore deceda** prima di avere acquisito il diritto di soggiorno permanente, il familiare che ha soggiornato con lui matura il diritto al soggiorno permanente alle seguenti condizioni: il lavoratore abbia soggiornato per due anni continuativi in Italia prima del decesso; il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale; il coniuge abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.

7) Misure di allontanamento (Artt. 8, 13, 20 e 21).

Oltre alle ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, disciplinati dall'art. 20, il decreto legislativo prevede che il provvedimento di allontanamento dei cittadini dell'Unione possa essere adottato quando vengano meno le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato (art. 21).

In tali casi il provvedimento di allontanamento viene adottato dal Prefetto territorialmente competente in base al luogo di iscrizione anagrafica del destinatario e sarà comunicato al comune ove lo stesso è iscritto, analogamente a quanto avverrà per il provvedimento di allontanamento adottato per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Il provvedimento prevede un termine per lasciare il territorio nazionale non inferiore a un mese. Non può invece essere imposto un divieto di reingresso. Il provvedimento adottato dal Prefetto è impugnabile davanti al Tribunale entro 20 giorni dalla sua notifica.

In relazione a tale competenza del Prefetto è necessario che il comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal decreto legislativo dovesse verificare l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, provveda a darne comunicazione al Prefetto.

L'art. 13, c. 3, del decreto legislativo prevede che i cittadini dell'Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi o che siano nelle particolari condizioni specificate dalla norma stessa, afferenti allo stato di disoccupazione, non possono divenire oggetto di provvedimenti di allontanamento, se non di quelli adottati per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

8) Regime transitorio. Occorre in questa sede affrontare il problema relativo alle Carte di soggiorno richieste alle Questure in data anteriore all'11 aprile, ovvero prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, ed a quella data non ancora rilasciate.

In tali ipotesi il cittadino dell'Unione dovrà necessariamente recarsi in Comune per chiedere l'iscrizione ai sensi del decreto legislativo, non potendo la Questura rilasciare la Carta di soggiorno oltre quella data.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'interessato si ritiene che quest'ultimo debba limitarsi ad esibire all'Ufficio d'anagrafe la ricevuta di presentazione dell'istanza di Carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura o da Poste italiane S.p.a., e autodichiarare la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo in oggetto. La verifica di tali condizioni potrà poi essere svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della Questura.

A livello locale potranno essere assunte le più idonee intese al fine di dare concreta attuazione alla soluzione esposta, non escludendo la possibilità di trasferire ai Comuni, su loro richiesta, la documentazione in possesso delle Questure,

nelle forme e con le modalità ritenute più opportune. Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli sull'importanza delle nuove procedure e ponendo in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla sua corretta applicazione.

Sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi Demografici fornire ulteriori indicazioni sugli aspetti problematici che dovessero emergere in sede applicativa, e che potranno essere segnalati all'indirizzo di posta elettronica segreteria.servizidemografici@interno.it.

Il testo della presente circolare è reperibile sul sito internet di questo Ministero.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(La Rosa)

MINISTERO DELL'INTERNO Circolare n. 39 del 18/07/2007

Oggetto: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30.

Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari.

Allo scopo di agevolare l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo citato si formulano le seguenti indicazioni operative.

1) Estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame.

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

2) Concetto di familiare ai sensi dell'art. 2, punto 2, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 30/2007.

Il decreto legislativo estende ai familiari il diritto di soggiorno riconosciuto ai cittadini dell'Unione compresi nelle categorie indicate nell'art. 7, comma 1 (lavoratori, studenti, soggetti aventi le disponibilità economiche sufficienti). Per familiare deve intendersi il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l'ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.

3) Applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell'articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione. Si espongono di seguito le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno dei soggetti considerati dalla norma, al fine di assicurarne l'attuazione.

Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione, per l'iscrizione anagrafica occorrerà richiedere la seguente documentazione:

- a) documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;
- b) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
- c) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

I cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che rientrano nelle categorie del citato articolo 3 e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.

4) Iscrizione dei minori non accompagnati

Per i minori comunitari non accompagnati si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela.

L'iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall'affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale.

5) Iscrizione per motivi religiosi

La documentazione richiesta a cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi religiosi consiste nella dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.

Per quanto riguarda la copertura delle spese sanitarie, occorrerà la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

6) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro. Ai fini dell'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi per lavoro, anche autonomo, deve produrre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 30 del 2007, la documentazione attestante l'esercizio di una attività lavorativa subordinata od autonoma.

Appare, pertanto, necessario che la documentazione attestante l'attività lavorativa ai fini dell'iscrizione anagrafica sia idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attività - la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale per lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 30.

Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 3, e all'art. 21, anche il venir meno della condizione di lavoratore subordinato o autonomo e la contestuale assenza delle altre situazioni che legittimano il diritto di soggiorno in Italia per periodi superiori a tre mesi consente l'allontanamento del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale, poiché tale condizione rappresenta il presupposto che autorizza il cittadino dell'Unione a soggiornare in Italia.

7) Requisito relativo alla disponibilità di risorse economiche. Salvo che si tratti di lavoro subordinato o autonomo, l'art. 9 del decreto legislativo n. 30/2007 subordina l'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, per sé stesso e per i propri familiari, onde evitare che egli stesso ed i suoi familiari diventino un onere per l'assistenza pubblica.

Tale requisito deve essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie, così come previsto dall'art. 29, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286. Con circolare n. 19 del 6 aprile 2007 sono già state fornite puntuali indicazioni in merito all'entità di tali risorse che dovranno essere possedute e dichiarate ai fini del riconoscimento del requisito in esame.

La dimostrazione della disponibilità economica richiesta può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione, sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva circolare, appositi moduli per la dichiarazione sostitutiva, che conterranno specifiche richieste informative, oltre al richiamo alle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci. L'autodichiarazione, pertanto, dovrà attestare il possesso della disponibilità economica proveniente da fonte lecita secondo i parametri indicati dall'art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, così come richiamati dall'art. 9, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R..

Sia la dichiarazione sostitutiva che la documentazione prodotta consentiranno ai competenti uffici di verificare la sussistenza della condizione della disponibilità delle risorse economiche per il soggiorno, atteso che il venir meno di tale disponibilità consente l'allontanamento del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007.

8) Spese sanitarie - Polizza di assicurazione sanitaria.

Il lavoratore cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Invece i cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno.

I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica.

Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

9) Lavoratori stagionali

I cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989. In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell'attestato, pari ad un anno dall'iscrizione stessa.

Il cittadino dell'Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d'ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui risulti avere stabilito la sua dimora abituale nel comune, per poter essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, oltre ai normali requisiti di residenza, dovrà dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.

10) Maturazione del diritto di soggiorno permanente - Posizione dei cittadini dell'Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità

Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.

Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente disciplina loro applicabile, di un permesso o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti, qualora non abbiano già maturato il diritto di soggiorno permanente devono documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno previsti attualmente del decreto legislativo.

In tali ipotesi il Comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell'attestato e ritirerà il permesso scaduto, che sarà restituito alla Questura competente.

Qualora il cittadino dell'Unione che ha un titolo di soggiorno in corso di validità chieda l'iscrizione anagrafica non già precedentemente effettuata, nei suoi confronti si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal possesso del titolo di soggiorno ancora valido. Il Comune procederà al ritiro della Carta e del Permesso di soggiorno, che sarà trasmesso alla Questura, e alla consegna all'interessato della relativa attestazione prevista dal decreto legislativo.

Il Comune dovrà provvedere anche al ritiro e alla consegna alla Questura della ricevuta della richiesta di Carta di soggiorno, qualora esibita all'anagrafe. In tal senso, con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007, sono già state fornite le indicazioni del caso (punto n. 8).

11) Mancanza dei requisiti di soggiorno

Qualora nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è adottato un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare e di porre in essere ogni utile iniziativa di coordinamento, nonché di supporto dei confronti dei comuni con riguardo all'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 30/2007.

A tale proposito possono essere avviate forme di collaborazione anche attraverso protocolli di collaborazione tra i medesimi Comuni, Amministrazioni, enti pubblici e le Forze di polizia, ispirati a principi di sussidiarietà, anche ai fini dei controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive delle risorse economiche necessarie per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini comunitari, di cui al paragrafo 7, nonché del mantenimento delle condizioni per il soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a tre mesi, tra cui anche quella relativa alla prestazione di un'attività lavorativa, di cui al paragrafo 6.

MINISTERO DELL'INTERNO Circolare n. 45 del 8/08/2007

OGGETTO: Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

In relazione al decreto legislativo indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a taluni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

1) Attestazioni di soggiorno.

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione consegua il rilascio di un'"attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino dell'Unione europea, dell'obbligo d'isciversi all'anagrafe, secondo le modalità indicate nel decreto legislativo in argomento.

Gli allegati 1 e 2 costituiscono i modelli che è possibile utilizzare ai fini di attestare, rispettivamente, l'avvenuta domanda d'iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione e l'avvenuta iscrizione degli stessi. Il primo attestato deve essere consegnato dall'ufficiale d'anagrafe al momento della domanda d'iscrizione, il secondo attestato va rilasciato a seguito dell'avvenuta iscrizione anagrafica.

Nella ipotesi in cui il cittadino dell'Unione sia già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non sia necessario verificarne la dimora abituale, sarà possibile consegnare direttamente l'attestato di cui all'allegato 2, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa, disponibilità economica ecc...).

Rimane fermo che alla maturazione del diritto di soggiorno permanente, su richiesta dell'interessato andrà consegnato il relativo attestato, di cui si allega il modello di riferimento (ALL.3).

4) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.

L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un'attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro.

Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti: in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.

Il nulla osta non andrà richiesto a coloro che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Ciò in quanto il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da quella data in relazione ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini provenienti dai Paesi neocomunitari.

In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l'iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.

5) Posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006.

Con circolare del Ministero dell'interno n. 38/2006 erano stati anticipati, ai soli fini anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel senso di consentire l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche senza l'esibizione della carta di soggiorno.

Ciò posto, i cittadini comunitari che, sulla base di tale disposizione, sono stati iscritti all'anagrafe senza esibire la Carta di soggiorno, se non ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all'Ufficio d'anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007, come già indicato nel punto 8 della circolare del Ministero dell'interno n. 19/2007.

Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata dal decreto legislativo.

In entrambe le ipotesi menzionate, l'iniziativa d'integrare la propria iscrizione anagrafica deve essere degli stessi interessati.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento d'iscrizione anagrafica, avviato prima dell'11 aprile u.s., non è ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la

relativa ricevuta e procedere all'autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel decreto legislativo.
Alla presente circolare è allegata la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla dichiarazione della disponibilità economica di cui all'art. 9, c. 3, lett. b) e c).

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri sindaci il contenuto della presente circolare, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'interno.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)

ALLEGATI 1-2-3 omissis

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 9, comma 4, del D. lgs. n. 30/2007)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
C. F.

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 d.P.R. 445/2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:

- di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità;
- di avere la disponibilità di risorse economiche provenienti da fonte lecita sufficienti al soggiorno, per sé e per i seguenti familiari*

.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a è altresì a conoscenza che l'Amministrazione ricevente può effettuare controlli in merito alle dichiarazioni rese acquisendo la relativa documentazione d'ufficio e specifica che le dichiarazioni rese sopra sono verificabili tramite.....

.....
.....

Pertanto, autorizza il funzionario responsabile del procedimento alla richiesta, visione ed acquisizione della documentazione necessaria ad eventuali controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

* Si considerano sufficienti al soggiorno le risorse economiche almeno pari ai seguenti importi: euro 5.061,68 per il solo richiedente o per il richiedente e 1 familiare; euro 10.123,36 per il richiedente e 2 o 3 familiari; euro 15.185,04 per il richiedente e 4 familiari e oltre.

Il/La sottoscritto/a..... autorizza.....

 (specificare se Istituto bancario o finanziario, Banco
 Posta, ente pensionistico, ecc.) ad acconsentire la verifica della disponibilità personale delle risorse economiche sopra
 indicate, a qualsiasi titolo possedute, da parte dei funzionari del comune di, in
 qualità di ufficiali d'anagrafe delegati dal Sindaco.

*Il/La sottoscritto/a ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti
 dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
 tale scopo.*

Luogo e data

Il dichiarante

.....

<p>Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a identificato/a mediante</p> <p>Luogo e data</p> <p>Il Funzionario Incaricato.....</p>	<p>Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante tipo..... n.....</p> <p>Luogo e data</p> <p>Il Funzionario Incaricato.....</p>
---	--

LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI

COSA BISOGNA LEGALIZZARE

La **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo**, U.T.G., provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme.

La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.

Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.

Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.

La procedura di legalizzazione è immediata: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la firma apposta sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro custodito in Prefettura. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione.

Accordi internazionali fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.

In particolare, in base alla **Convenzione di Londra 7 giugno 1968**, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:

Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia.

Atti soggetti alla legalizzazione:

di competenza della Procura della Repubblica: atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari;

di competenza della Prefettura - U.T.G.: tutti gli altri atti.

Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'“**APOSTILLE**” gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla **Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961**:

Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela.

Ai sensi della **Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987**, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra *Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia* ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla **Convenzione di Bruxelles**, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.

DOCUMENTAZIONE

Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

TRADUZIONE

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.P.R. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, *“agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”*.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. 396/2000, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, *“fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero”*.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 4.1.1968 n. 15, art. 17 e 18 (cfr. circolare n. 778/8/81 del 21.10.1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" (G.U. 27.1.1968 n. 23).

Legge 11.5.1971 n. 390 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 4.1.1968 n. 15" (G.U. 24.6.1971 n. 158).

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (G.U. 20.2.2001 n.42 s.o.).

D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" (G.U. 30.12.2000 n. 303 s.o.).

Circolare MIACEL 26.3.2001 n.2 (registrazione e legalizzazione degli atti).

Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.

Convenzione del Lussemburgo del 26.9.1957.

Convenzione di Londra del 7.6.1968.

Convenzione di Atene del 15.9.1977.

Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987.

Legge 24.4.1990 n.106 " Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Bruxelles il 25.5.1987" (G.U. 11.5.1990 n. 108).

D.P.R. 396/2000, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”, art. 22 c. 1

D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, art. 33, c. 1.